

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento contestuale di quote di minoranza e di maggioranza

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Casi pratici di conferimenti di partecipazioni: come creare la holding

Scopri di più

La recente [risoluzione n. 56/E/2023](#) ha permesso agli operatori di **tirare un sospiro di sollievo** sulla questione del conferimento di partecipazioni con il regime di realizzo controllato, nel caso in cui il costo fiscalmente riconosciuto del socio **risulti di ammontare superiore all'incremento del patrimonio netto** della società conferitaria.

In tal caso, infatti, la [risoluzione n. 38/E/2012](#) aveva avuto modo di precisare che la **minusvalenza risulta indeducibile**. Il [principio di diritto n. 10/2020](#), invece, era andato oltre ed aveva inspiegabilmente affermato che tale circostanza avrebbe determinato **un abbandono del regime a realizzo controllato**, a favore del più oneroso regime realizzativo, in base al valore normale della partecipazione conferita.

Un tema che, tuttavia, non ha ancora **trovato soluzione**, se non in interpelli privati non ufficializzati dall'Agenzia delle entrate, attiene al caso del **conferimento di quote di minoranza** in presenza di un socio **che conferisce quote già di maggioranza**.

Chiariamo con un esempio.

Il signor Rossi ed il signor Verdi sono **soci della società Alfa srl** con una quota, rispettivamente, del 60% e del 40 % del capitale sociale pari ad euro 10.000.

Entrambi i soci hanno manifestato la volontà di costituire una Newco (Beta Srl) avente un **capitale sociale pari ad euro 10.000**.

La sottoscrizione e il versamento del capitale della Newco Beta Srl verrà effettuato mediante il conferimento delle quote di partecipazione del capitale sociale della società Alfa srl; la conferitaria, pertanto, acquisirà il controllo (100%) della società scambiata, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, cod. civ.](#)

Ci si può chiedere se detto conferimento **congiunto** possa beneficiare del regime di realizzo

controllato, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

La risposta è senz'altro positiva per il Signor Rossi, ma **presenta indubbi profili di incertezza per il signor Verdi**. Ciò in quanto la sua quota è di minoranza ed il **conferimento avviene contestualmente al conferimento di una quota che**, già da sola, **è di maggioranza** (il 60% del signor Rossi).

Il dubbio ha sempre attanagliato gli operatori attenti, ed è stato **acuito anche dalla risposta ad interpello n. 290/E/2019** dove si **negava la conferibilità a realizzo controllato di una quota di nuda proprietà** senza i diritti di voto del 3.33%, ancorché conferita congiuntamente ad una quota in piena del 30%. Il caso, in particolare, era quello di tre fratelli che detenevano complessivamente il 90% in piena ed il 10% in nuda proprietà. **Solo la piena proprietà è conferibile a realizzo controllato**. È chiaro che il caso non è perfettamente assimilabile al nostro, tuttavia, la presa di posizione disturba.

Diverse risposte ad interpello, rese note nella stampa specializzata, hanno confermato che l'operazione di **conferimento di quote di minoranza contestuale al conferimento di quote di maggioranza** può beneficiare del realizzo controllato, ma queste risposte **non sono mai state rese pubbliche in modo ufficiale**.

In questi casi riteniamo opportuno, quantomeno per ragioni di prudenza, **presentare interpello**, citando le precedenti esperienze rese note.

Supponiamo, ad ogni buon conto, di **aver sdoganato questo tema e di ritenere il problema superato**.

Un ulteriore aspetto delicato attiene alla **valutazione dell'incremento del netto rispetto al costo fiscalmente riconosciuto dei soci**.

Un errore che frequentemente si vede commettere è quello di **operare i conteggi per i soci in modo cumulativo**.

Torniamo al nostro esempio. Supponiamo di ritenere che il conferimento dei signori Rossi e Verdi possa **beneficiare del realizzo controllato** anche in relazione alla quota del 40% del signor Verdi.

Se la somma dei costi fiscali dei due soci è di euro 10.000, si potrebbe frettolosamente concludere che un incremento del netto della conferitaria di euro 10.000 azzeri la plusvalenza.

Invero, come segnalato, il conteggio va **operato singolarmente per i due soci**.

Supponiamo che il signor Rossi abbia acquistato le quote del 60% a euro 8.000 e che il **signor Verdi abbia acquistato la quota del 40%** a euro 2.000, si devono, quindi, **confrontare detti valori con l'incremento del netto nella conferitaria**.

Indubbiamente, l'incremento del netto è soggetto a determinati vincoli. Ad esempio, è pacifico che se il capitale sociale della conferitaria ammonta a euro 10.000, il 60% sarà di competenza del signor Rossi mentre il 40% spetterà al signor Verdi. Su questo non ci piove.

Partiamo da quest'ultimo. Per il signor Verdi il conferimento deve per forza determinare un incremento del netto di euro 4.000, con emersione di una **plusvalenza di euro 2.000**, a fronte del suo conferimento di euro 2.000 (dato dal costo di acquisto della partecipazione). L'emersione della **plusvalenza appare inevitabile**.

Il signor Rossi dovrà determinare un **incremento del netto di almeno euro 6.000**. Se si limitasse a tale valore, tuttavia, emergerebbe una minusvalenza di euro 2.000 (euro 6.000 per l'incremento del netto nella conferitaria – euro 8.000 conferimento) che solo ora, dopo la [risoluzione n. 56/E/2023](#) sappiamo essere **indeducibile** ma non preclusiva del realizzo controllato.

Fino a poco tempo fa, pertanto, avremmo impostato per il signor Rossi un incremento del netto di almeno euro 8.000 (ossia pari al costo fiscale dell'operazione), di cui euro 6.000 come capitale ed euro 2.000 come riserva da conferimento.

Nel regime a realizzo controllato, quindi, i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento, in capo al soggetto conferente, **sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato** dalla società conferitaria, tuttavia, detto comportamento **deve essere valutato singolarmente per ciascun socio**.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se i costi fiscali di euro 2.000 ed euro 8.000 debbano essere verificati semplicemente con l'atto di compravendita o se si debba verificare l'effettivo pagamento. Per il momento ci fermiamo qui, perché ci sta arrivando il mal di testa. Certo è che il **conferimento di partecipazioni è una operazione di estrema delicatezza**, con diverse bucce di banana lungo il percorso.